

Paesaggio e ambiente. La scommessa ‘magnaghiana’

Massimo Morisi

Le sfide del nuovo art. 9 della Costituzione repubblicana

Tra un parco eolico e un’azienda vitivinicola che massimizza la valorizzazione monoculturale dei propri terreni quale intervento trasforma maggiormente il paesaggio di un luogo e ne impoverisce l’ecosistema che vi è sotteso? Con quali limiti legittimare l’attività d’impresa in nome di quell’etica ambientale sancita dalla Costituzione vigente? Come interpretare e come utilizzare le rilevazioni che ci dicono che “la Toscana, con i suoi 238 ettari [...] cementificati nel 2022, ha 7.886 ettari edificati in aree a media pericolosità idraulica” e che “è la Regione con la più alta superficie edificata esposta a frane in Italia: 10.518 ettari” (PILERI 2023)? ‘Chi’ tra gli amministratori, i tecnici e gli interlocutori dei poteri pubblici territorialmente competenti vuole e riesce effettivamente a subordinare o a ponderare selettivamente gli interventi edilizi – siano essi dedicati alla residenza o alla manutenzione urbanistica o all’innovazione infrastrutturale – in merito, ‘ad esempio’, al loro impatto idrogeologico e/o paesaggistico, magari aggiornando le metodiche di valutazione tecnica, estetica e funzionale? E rendendone poi efficaci e trasparenti le procedure e le risultanze? Sono molti gli interrogativi di tal genere che potremmo formulare leggendo il nuovo art. 9 della Costituzione e ancor più numerosi i corollari critici che potremmo associarvi. Ciò che è evidente è l’inappropriatezza di qualunque irenica lettura della modifica apportata dalla Legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n. 1 e dei dilemmi che propone.

Non sappiamo quanto ne fossero consapevoli i parlamentari che l’hanno approvata dato il velo di una condivisione quasi unanime, magari per testimoniare la propria fervida adesione alla retorica del politicamente corretto o nella speranza di un impatto mediatico gratificante: che, in realtà, non si è poi manifestato dato che nessun dibattito serio e diffuso presso il grande pubblico vi ha fatto seguito, neppure per rimarcare che si trattava della prima modificazione arrecata ai principi fondamentali nella storia della suprema Legge della Repubblica. Il dato certo è che l’applicazione dell’art. 9, sia nella precedente sia, e a maggior ragione, nella vigente formulazione, non sarà mai, come suol dirsi, un pranzo di gala e neppure un ameno picnic, anche perché associa un’implicita polemica retrospettiva a una missione repubblicana di “innovazione riparativa”. Ossia, ci induce a vedere e a osservare le tante attenzioni tradite e le tante disposizioni disattese concernenti la cura dei valori e delle fragilità del nostro territorio e del suo paesaggio e, a un tempo, pretende l’impegno delle istituzioni e della comunità nazionale a prendersi in spalla quelli che sono e saranno un presente e un futuro di trasformazioni, di transizioni e dunque di conflitti anche dolorosi ma non più rinviabili né rimovibili. Così la Costituzione sembra condividere e far propria, in buona sostanza (combinando il terzo comma del nuovo art. 9 e i nuovi commi secondo e terzo dell’art. 41), la necessità di cambiare in radice la gerarchia delle nostre responsabilità sia individuali che collettive, sia civiche sia economiche.

E di collocare – “anche nell’interesse delle future generazioni” – all’apice e al centro delle nostre agende sociali e politiche la tutela della nostra “casa comune”: nei suoi pilastri genetici, nella coevoluzione dei suoi elementi vitali e nelle sue capacità di rigenerarsi per ospitare l’universo del vivente, umano e non umano, in tutta la pluralità delle varietà biologiche e degli ecosistemi in cui si esprime.

Tuttavia, come ci ricorda Cormac McCarthy (2023, 38), il mondo “è assai impermeabile a qualsiasi descrizione esaustiva ne venga data” o che si proponga come un’evidenza pacifica. Così – per restare al nostro ambito tematico – vi è chi sostiene, e assai autorevolmente nel mondo del diritto (CARPENTIERI, SEVERINI 2021), “la sostanziale inutilità” della riforma dell’art. 9 “poiché tutti i principi di tutela dell’ambiente” sarebbero già stati non solo elaborati e definiti dalla giurisprudenza civile, amministrativa e costituzionale, ma in realtà già costituzionalizzati per via dei trattati dell’Unione europea, a partire dall’Atto unico di Bruxelles del 1986-1987 fino alla Carta di Nizza del 2000 (CARPENTIERI 2022). Inoltre, altrettanto autorevolmente, si sostiene che aver conferito alla tutela dell’ambiente la stessa dignità di principio fondamentale già riconosciuta costituzionalmente alla tutela del paesaggio potrebbe significare, nelle circostanze storiche odierne e negli scenari che ci attendono, perseguire una sostanziale subordinazione dei valori paesaggistici ai dettami e alle urgenze della “transizione ecologica” e delle agende energetiche e industriali in cui essa va articolandosi. Come dire, “campi fotovoltaici ovunque, pale eoliche, microidroelettrico e, forse, centrali nucleari”. Insomma, l’ennesima devastazione dei nostri paesaggi “dopo lo *shock* della ricostruzione postbellica, del boom economico, dell’urbanesimo, dei tre condoni edilizi, dei piani casa, *etc. etc.*” (*ibidem*). Ma anche chi condivide, pur in chiave filopaesaggistica, letture criticamente meno pessimistiche rileva con insistenza e dovizia di argomenti come l’innesto della tutela dell’ambiente tra i limiti alla libertà di intrapresa, in base alla nuova contestuale formulazione dell’art. 41, sia destinato a stimolare, proprio in quanto fa leva sulla fonte normativa più elevata, nuove e ulteriori contraddizioni nella declinazione operativa della nozione di *sostenibilità*.

Quest’ultima è appunto nozione che la tutela dell’ambiente reca seco come una propria necessaria, conseguente e organica appendice funzionale quando è chiamata a misurarsi con le attività economiche e il loro impatto ecologico. Una sostenibilità che, anche al netto delle strategie normative e delle retoriche europee, continua ad alimentare incerti e mutevoli parametri valoriali, analitici e valutativi. Un’incertezza che, ad esempio, trasforma ogni esercizio di valutazione di ‘impatto ambientale’ o di valutazione ‘ambientale strategica’ (secondo le ridondanti stratificazioni procedurali della normazione burocratica e del corporativismo professionale italiano) in un lento e vischioso processo, di fatto, seminegoziale. E dunque esposto alle sollecitazioni più contingenti e superficiali, e alle capacità mediatrici del ministro o dell’assessore di turno. Il tutto perché, per l’appunto, la sostenibilità è una sorta di araba fenice che tutti evocano come stella cometa. Ma che nessuno è in grado di ancorare ad appropriati modelli strategici né a coerenti teorie empiriche riguardanti la cura dell’ambiente a partire dagli assunti ‘assiologici’ che vorrebbero guidarla. I quali, in ultima analisi, sono riassumibili a) nel bisogno di tenere insieme un sistema economico socialmente e culturalmente incompatibile con i rischi di una propria ‘decrescita’ e b) in una giustapposta condivisione di responsabilità soggettive (e di adeguate e altrettanto condivise declinazioni di parole come *limite* o *parsimonia* o *conversione*) a favore del nostro habitat. Cioè verso i suoi residenti – umani, vegetali e animali: tutti difendibili e custodibili mediante politiche pubbliche concepite e sviluppate alla scala adeguata – e orientate a interagire con l’insieme dei fattori che, nella loro biodiversità come nella loro biocenosi, di quella “casa” producono e assicurano la vitalità in sé, e dunque l’abitabilità.

Il fatto è che i modelli e le teorie disponibili stimolano molta letteratura ma assai meno frequenti e coerenti agende politico-amministrative: nelle quali, cioè, il da farsi si correla funzionalmente al come fare, disvelando in ciò il legame intrinseco tra intenzione progettuale e consapevolezza delle conseguenze.¹

¹ Per parafrasare un passo dello splendido romanzo storico *Fra terra e cielo* (GIVONE 2020, 56).

Di qui un incerto e incostante navigare a vista pur a fronte dei fenomeni che tanto ci allarmano. Si agisce caso per caso, rimedio per rimedio, conflitto per conflitto... con il valore del paesaggio a rischio nel suo ruolo fondativo della stessa identità italiana quale comune patrimonio culturale della Nazione, mentre le angosciose urgenze che la crisi climatica propone e ripropone sul versante energetico e della decarbonizzazione si frammentano nel pulviscolo delle strategie imprenditoriali e comunicative, tanto delle multinazionali quanto dell'ultimo ristoratore di periferia, in nome degli ottimi affari che attorno all'ansia da transizione *green* si possono prospettare e progettare.

Ad un tempo, il raccordo tra tutela dell'ambiente, politiche energetiche, ammodernamento/riqualificazione di infrastrutture e insediamenti urbani continua a comportare difficili composizioni tra visioni, strategie, programmi e, a monte, tra presupposti analitici che sovente si contraddicono a vicenda o vengono rimossi da puntuali sollecitazioni congiunturali e dal relativo decretare d'urgenza.

È in questo quadro che si presenta in tutta la sua difficoltà il tema del se e del come governare i fenomeni cui vuole applicarsi il nuovo art. 9 della Costituzione insieme alle disposizioni che vi fungono da corollario organico mediante la riformulazione dell'art. 41. Così come permane difficoltoso correlare organicamente paesaggio e ambiente evitando ogni giustapposizione 'epistemologica' e promuovendo, di contro, una loro declinazione integrata. Si tratta, cioè, di configurare paesaggio e ambiente come i termini di una inscindibile endiadi concettuale e analitica alla quale dare vita normativa e operativa. E ciò attraverso la ricognizione conoscitiva e la formulazione propositiva affidate agli istituti e alle azioni del Governo (con la maiuscola) del territorio. Ossia alle sue capacità interdisciplinari di prospettazione, di regolazione, di tutela e prevenzione, e di messa in opera progettuale. In altre parole, occorre scommettere sulla qualità intellettuale, morale e professionale di chi è preposto a quelle scelte di governo, alla loro coerenza applicativa e valutatoria nel breve e nel lungo andare.

E – a monte – occorre far leva sull'energia con cui le popolazioni interessate intendono far valere la storia e la voce delle proprie esperienze e conoscenze territoriali.

Dentro la scommessa

È una scommessa che Alberto Magnaghi ha giocato lungo tutta la sua vita di architetto e di urbanista, oltre che lungo il suo percorso culturale, che ne fa uno dei più interessanti e coraggiosi intellettuali del nostro secondo Novecento. È uno dei più importanti studiosi di tutta la tematica territoriale in Europa e non solo. Uno studioso che ha anticipato con la sua riflessione i cardini della normazione europea sul paesaggio e sull'ambiente, così come gli indirizzi e i dettami della Convenzione europea del paesaggio e dello stesso Codice dei beni culturali. E che ha cercato con ogni possibile energia di influire sulla cultura territoriale, come avrebbe detto Norberto Bobbio, tanto dei governanti quanto dei governati: dando concretezza al postulato per il quale solo una consapevolezza diffusa, quotidiana e condivisa dei valori e dei significati del comune patrimonio territoriale può tradursi in principi, norme e pratiche civili e amministrative in grado di creare legami identitari e responsabilità condivise verso il paesaggio e i beni storici, culturali ed ecologici che lo compongono.

Ai conflitti istituzionali e sociali cui un simile impegno si è inevitabilmente accompagnato, Alberto non si è mai sottratto, evitando di farsi ingabbiare in una qualunque bacheca accademica o di rifugiarsi in una qualche ridotta universitaria: nonostante la 'scorrettezza minoritaria' delle sue tesi e delle sue proposte. Invece, ha sempre accettato ogni battaglia culturale avesse il territorio come fulcro diretto o indiretto del contendere e le visioni del mondo, della storia e del futuro che la sua nozione di 'territorio' sottendeva. Così come ha fatto i conti con le ruvide tensioni che ne sono derivate sulla sua persona e sulla sua immagine, insieme alle obiettive sconfitte e alle non meno inevitabili mediazioni, che hanno comunque prodotto avanzamenti culturali e progettuali importanti,

come ad esempio i Piani paesaggistici della Puglia e della Toscana ovvero l'elaborazione e la declinazione strategica di nozioni che hanno cambiato il modo di fare e di vedere sia l'urbanistica che la pianificazione territoriale. Ad esempio, la nozione di 'patrimonio'; o quella di 'invariante strutturale'; o quella di 'bioregione'.

Orbene, di tutta quella grande e generosa 'scommessa magnaghiana' ho sempre individuato un vistoso segnale nell'insistenza con cui Alberto reclamava una legislazione urbanistica che impedisse o almeno limitasse le dinamiche pervasive dello *sprawl* urbano: quella che lui chiamava una "riga rossa" da tracciare tra urbanizzazione e territorio extraurbano (e che, attraverso il lavoro di Anna Marson nel ruolo di assessora regionale, ha favorito l'avvento, tanto ambiziosamente innovativo quanto denso di problemi e di contrapposizioni culturali e istituzionali, della Legge toscana sul governo del territorio del 2014). Ma non solo nel significato più corrente tra i cultori del suo pensiero e della sua scuola, ossia la ricerca di una barriera contro l'erosione edilizia del patrimonio territoriale che interclude le città e nel quale albergano le residue e rigenerande risorse paesaggistiche e ambientali che l'urbanizzazione non ha ancora consumato. Bensì, anche in un altro significato. Che Alberto non mi pare abbia esplicitato ma che a me, pur da non addetto ai lavori, sembra comunque sotteso alle sue preoccupazioni attorno alla questione paesaggistica nella sua complicata raccordabilità alla questione ambientale. Vale a dire, la necessità di fondare la qualità del paesaggio e dei valori ambientali cui esso dà forma sulle logiche e sulle modalità dell'abitare: che hanno nella città il loro primario e ovvio banco di prova e di valutazione. Di qui la rilevanza del paesaggio urbano che, di quelle logiche e di quelle modalità abitative, è storicamente espressione e conseguenza.

La chiave del paesaggio urbano

Se, nella prospettiva appena abbozzata, ravvisassimo l'opportunità di elaborare una qualche nozione di paesaggio urbano, dovremmo domandarci quali debbano essere gli indicatori paesaggistici da individuare e utilizzare per definirne le proprietà e apprezzarne la qualità.

E dovremmo anche chiederci quali relazioni intercorrano tra le forme e le dinamiche del paesaggio urbano e la percezione soggettiva e collettiva che ne deriva circa la qualità dell'abitare e del vivere nella città dei nostri tempi. E quale sia la correlazione tra quella stessa qualità dell'abitare, lo sviluppo economico e sociale che caratterizza quella città, e la capacità inclusiva e integrativa che essa riesce – o meno – ad esprimere.

Non disponiamo di risultanze di ricerca abbastanza consolidate e capienti in proposito. Ma appare del tutto ragionevole ipotizzare che si tratti di una correlazione positiva. E anzi che la qualità del paesaggio urbano di una città possa esprimere o addirittura produrre – ovvero distruggere quando in preda al degrado e dunque a seconda dei contesti e dei momenti storici – dotazioni anche importanti di 'capitale sociale'² per la *civitas* e il governo di quella stessa città. E quindi per la sua capacità di creare, offrire e distribuire opportunità di crescita e benessere individuale e collettivo. Vale a dire servizi pregiati, cooperazione solidale, sicurezza percepita, relazioni fiduciarie, coesione intergenerazionale e interculturale tra i suoi abitanti. Di qui il ruolo potenziale del paesaggio urbano quale principio attivo che correla la qualità della vita urbana e la qualità della vita domestica perché quello stesso paesaggio riesce, nel suo potenziale relazionale, a dare senso, valore, serenità e ispirazione al disegno e all'utilizzo degli spazi che quella vita domestica sono chiamati ad ospitare.

È evidente: si tratta solo di un'ipotesi 'rosea', con cui alimentare le necessarie verifiche *in loco*, caso per caso, e a partire dalle sue più evidenti smentite. Ma è anche un'ipotesi necessaria perché sottende tutta "la consapevolezza che all'inadeguatezza dell'abitare corrisponde tanta parte del disagio contemporaneo"³ di cui sono comunque concause la mancanza o la carenza o il degrado di un ambiente urbano paesaggisticamente degno e riconoscibile come tale.

² Sul concetto di *capitale sociale* vige una letteratura internazionale e multidisciplinare notoriamente sconfinata e pluridecennale. Un'eccellente rassegna, e prossima alla tematica di questi appunti, in PASQUI 2004.

³ Così Renzo Piano in DE SETA 2000, 61.

Ossia come fonte di antichi o nuovi legami affettivi con il territorio di una data città e con le connessioni interpersonali e sociali che può dischiudere.

Ciò è tanto più vero quando al centro di quella stessa qualità dell'abitare poniamo proprio il fattore ad essa più 'consustanziale', ossia la casa. E il suo impatto sul territorio e sul paesaggio del nostro Paese. Un impatto ad oggi non reversibile ma solo mitigabile mediante appropriate riqualificazioni urbane e a costo di cospicue fatiche politico-istituzionali e di non meno onerosi impegni finanziari, pubblici e privati.

Infatti, in Italia – lungo tutto il XX secolo – la casa è divenuta storicamente il simbolo e lo stimolo di una trasformazione dell'idea stessa di città: che ne ha tratto una tendenziale, diffusa e non solo periferica, anomia urbanistica ed edilizia. E che ha trasformato proprio la casa nel motore del mercato immobiliare e finanziario; nel cuore e nella misura della capacità economica del lavoro e del risparmio personale e familiare; e nella sempiterna promessa – pubblica e privata, politica e sindacale, categoriale e universalistica, laica e religiosa – di offrire o consentire o concedere a chiunque un'abitazione civile e soprattutto di propria esclusiva pertinenza. Impegno che nell'arco di pochi decenni ha coperto il territorio italico di milioni di metri cubi di cemento e di volumi variamente declinabili come case: producendo l'erosione degli spazi pubblici e una gamma di frantumazioni talvolta radicali e irrimediabili di molti paesaggi sia urbani, sia rurali, sia costieri che montani. Una copertura pervasiva del patrio suolo in cui si addensano "ville, villette, villini, case a schiera, palazzine, condomini, torri residenziali, case popolari, catapecchie, capanne, tende provvisorie, *camper*, *loft*, *co-housing*" (MOLINARI 2022, 11).⁴ Alla quale hanno contribuito la pressione dei flussi migratori tra Sud e Nord come tra aree interne e centri urbani; nuove stratificazioni reddituali e nuove aggregazioni ed esigenze sociali; l'emergere di nuovi ceti e lo scomparire di altri; l'avvento di proiezioni e scansioni demografiche non previste ma soltanto constatate *ex post*; e,

a corollario di tutto ciò, una domanda esistenziale, culturale e di massa avente ad obiettivo il 'farsi' una casa e un proprio patrimonio familiare (più o meno illusorio in quanto a debito) che ha moltiplicato "all'infinito i nostri paesaggi metropolitani" e ha alimentato "un'aggressiva forma di colonizzazione territoriale" che non ha avuto "pari nella nostra Storia" (ivi, 13). Senza che, tuttavia, la 'casa' abbia smesso di costituire un'emergenza sociale e uno dei diritti negati per una fascia residuale ma oggi sempre più larga di popolazione.

Il paesaggio urbano come 'politica pubblica'

Ma è possibile declinare il paesaggio urbano in una specifica politica pubblica? Per rispondere occorre verificare se lo si possa assumere come un'agenda di azioni pubbliche e private, di iniziative individuali e collettive che adottino come bussola il paesaggio urbano: vuoi come bisogno, ossia come una mancanza chiara, diffusa e irrisolta ma non ancora avvertita ed esplicitata; vuoi come una domanda che, in quanto tale, articola e formula quello stesso bisogno come un obiettivo, come una proposta, come un progetto e magari come contrapposizione a una situazione sostanziale di degrado e di sofferenza; vuoi come un'opportunità non ancora colta, ovvero come la possibilità che circostanze non previste o comunque dipendenti da fattori e processi decisionali estranei al governo locale mettano in luce le potenzialità paesaggistiche di un dato ambiente urbano e ne facciano emergere le qualità estetiche e funzionali, sia virtuali che di fatto.

È vero – si potrebbe obiettare – che il paesaggio urbano, più che di piani e progetti, è sovente il risultato di un effetto inerziale, talvolta inintenzionale di un qualche progetto di trasformazione della città o di una sua parte; o che, di contro, può esprimere in sé una specifica carenza progettuale che investe quella stessa città o una componente del suo tessuto. Ma è altrettanto vero che qualunque azione orientata al miglioramento, al ripristino o alla tutela di quel medesimo paesaggio richiede che esso venga trattato con un minimo di visione e di consapevolezza pianificatoria e monitorante.

⁴ Per una panoramica analitica del processo in parola, v. anche IPPOLITO 2018.

Ora, quel suddetto minimo di visione presuppone che si assumano come centrali e come cruciali la cura e il funzionamento della città pubblica: quella in cui si giocano le regole e le opportunità della convivenza civile. Quella che è alla base della vivibilità urbana, del suo decoro e della confidenza che sa ispirare in chiunque voglia o debba vivere in un dato contesto urbano o periurbano, lavorarvi o attraversarlo o farsene permeare in un qualche momento della propria esistenza. Non si dà, infatti, paesaggio urbano senza una città pubblica che materialmente e strategicamente lo 'regga', e che vi si impegni attraverso l'azione amministrativa e mediante la leva del patrimonio collettivo di beni, servizi e funzioni che la matrice pubblica della città contempla comunque in sé stessa.

Per concludere

Ho sottolineato come l'applicazione del nuovo art. 9 della Costituzione rappresenti una complicata scommessa per il governo del territorio, cui Alberto Magnaghi affidava le sorti dei nostri paesaggi. E che trova, potremmo aggiungere per concludere, nel paesaggio urbano e nella qualità dell'abitare che le nostre città riescono a offrire, una leva o un vincolo forse decisivi per l'efficacia di qualunque politica ambientale socialmente condivisa e paesaggisticamente tollerabile.